

LA CASSAZIONE SUI COMPENSI AGGIUNTIVI

E per i dirigenti vietato il cumulo

I dirigenti scolastici non possono ricevere retribuzioni aggiuntive per i progetti o, comunque, per lo svolgimento di mansioni direttamente collegate alle loro funzioni. Anche se si tratta di incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica. A meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da disposizioni di legge. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione

con una sentenza depositata il 24 febbraio scorso (4531). Il caso esaminato dalla suprema corte non riguarda direttamente i dirigenti scolastici, ma il principio che si evince dalla pronuncia si applica a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, dunque, anche i dirigenti scolastici. I

giudici di legittimità hanno rigettato un ricorso presentato da alcuni dirigenti del ministero dell'istruzione che avevano presieduto i comitati di valutazione dei dirigenti scolastici diversi anni addietro. E che avevano ottenuto per tale incarico la somma di 9mila euro a testa, successivamente trattenuta dal dicastero di viale Trastevere per effetto di una sentenza della Corte d'appello. I dirigenti, dunque avevano impugnato la sentenza in cassazione, ma i giudici di legittimità hanno affermato la legittimità della pronuncia di merito. Secondo la Corte di cassazione la retribuzione dei dirigenti è informata al cosiddetto principio della onnicom-

prensività. E quindi, tutte le prestazioni che vengano svolte in quanto dirigenti, nell'ambito della pubblica amministrazione, non possono dare luogo all'insorgenza di ulteriori crediti retributivi. Ciò deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo 29/93, il quale dispone che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio comunque conferito dall'amministrazione presso la quale prestano servizio. Tale disposizione, dunque, pone una netta preclusione alla possibilità di cumulo di compensi non espressamente previsti dal contratto o da disposizioni di legge. E sgombra definitivamente il campo dagli equivoci. In coda alla motivazione la Cassazione ha anche enunciato un principio di diritto che può essere utile per chiarire ulteriormente la natura e la composizione della retribuzione dirigenziale. Secondo la Corte, l'incarico conferito al dirigente in ragione del proprio ufficio dall'amministrazione presso la quale presta servizio e per designazione della stessa è soggetto al principio di onnicomprensività della retribuzione. E quindi si deve escludere il diritto a percepire trattamenti aggiuntivi rispetto a quello previsto per la qualifica ricoperta.

prensività. E quindi, tutte le prestazioni che vengano svolte in quanto dirigenti, nell'ambito della pubblica amministrazione, non possono dare luogo all'insorgenza di ulteriori crediti retributivi. Ciò deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo 29/93, il quale dispone che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio comunque conferito dall'amministrazione presso la quale prestano servizio. Tale disposizione, dunque, pone una netta preclusione alla possibilità di cumulo di compensi non espressamente previsti dal contratto o da disposizioni di legge. E sgombra definitivamente il campo dagli equivoci. In coda alla motivazione la Cassazione ha anche enunciato un principio di diritto che può essere utile per chiarire ulteriormente la natura e la composizione della retribuzione dirigenziale. Secondo la Corte, l'incarico conferito al dirigente in ragione del proprio ufficio dall'amministrazione presso la quale presta servizio e per designazione della stessa è soggetto al principio di onnicomprensività della retribuzione. E quindi si deve escludere il diritto a percepire trattamenti aggiuntivi rispetto a quello previsto per la qualifica ricoperta.

prensività. E quindi, tutte le prestazioni che vengano svolte in quanto dirigenti, nell'ambito della pubblica amministrazione, non possono dare luogo all'insorgenza di ulteriori crediti retributivi. Ciò deriva dalle disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo 29/93, il quale dispone che il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio comunque conferito dall'amministrazione presso la quale prestano servizio. Tale disposizione, dunque, pone una netta preclusione alla possibilità di cumulo di compensi non espressamente previsti dal contratto o da disposizioni di legge. E sgombra definitivamente il campo dagli equivoci. In coda alla motivazione la Cassazione ha anche enunciato un principio di diritto che può essere utile per chiarire ulteriormente la natura e la composizione della retribuzione dirigenziale. Secondo la Corte, l'incarico conferito al dirigente in ragione del proprio ufficio dall'amministrazione presso la quale presta servizio e per designazione della stessa è soggetto al principio di onnicomprensività della retribuzione. E quindi si deve escludere il diritto a percepire trattamenti aggiuntivi rispetto a quello previsto per la qualifica ricoperta.

—©Riproduzione riservata—



Il caso oggetto di sentenza riguardava la presidenza di comitati di valutazione

